

R.G. 3818/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

In persona del giudice unico dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 10 aprile 2018;

da

A. L. , rappresentata dal procuratore speciale e difensore *ex art.* 36 c.p.c.
Avv. ;

ricorrente

contro

MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliata presso la sede di questa in Milano, via Freguglia, n. 1;

convenuto

OGGETTO: indennizzo *ex lege* 210/92

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i difensori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

PER LA RICORENTE A. L. :

- accertare e dichiarare che la signora A. L. è affetta da danno permanente e irreversibile alla salute *ex lege* n. 210 del 1992;
- dichiarare il diritto della signora A. L. al conseguimento dell'indennizzo *ex lege* n. 210/1992 nella misura indicata dalla legge medesima;
- condannare il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., alla corresponsione dell'assegno previsto in favore del ricorrente con decorrenza dall'01/01/2016 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda depositata l'11/12/2015, ai sensi dell'art. 3, legge n. 210/1992), oltre interessi e rivalutazione;
- condannare il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese e delle competenze professionali di causa.



PER IL CONVENUTO MINISTERO:

previo accertamento dell'ammissibilità e/o improponibilità del ricorso, ove lo stesso fosse ritenuto ammissibile e/o proponibile, respingerlo perché allo stato non provato. Con vittoria o compensazione di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in via telematica data 10 aprile 2018, A. [redacted] L. [redacted] con gli Uffici del suo procuratore speciale e difensore ex art. 36 c.p.c., conveniva in giudizio il MINISTERO DELLA SALUTE per sentire accogliere le indicate conclusioni.

Riferiva la ricorrente che il 14 novembre 2012 il Medico di Medicina Generale le aveva somministrato il vaccino antinfluenzale INTANZA (vaccino intradermico Lotto n. J-8335- 1, scadenza 31/05/2013) fornito dalla ASL.

Il 3 dicembre 2012, a seguito di una caduta accidentale, A. [redacted] L. [redacted] aveva fatto accesso al Pronto soccorso dell'Ospedale di Desio, dove era stata eseguita una visita neurologica.

Nei giorni successivi, la situazione di salute della ricorrente era peggiorata, faticando la signora a reggersi sulle proprie gambe ed iniziando ad accusare ipostenia anche agli arti superiori oltre che uno stato confusionale.

Le sofferenze erano andate peggiorando in modo radicale fino alla rachicentesi, alla cateterizzazione ed alla incontinenza fecale.

La diagnosi che era stata accertata e riportata dalla cartella clinica era la seguente: *sindrome di Miller- Fisher post-vaccinica*.

A. [redacted] L. [redacted] riteneva certo il nesso causa - effetto della malattia rispetto alla vaccinazione.

Su tali basi in fatto, parte ricorrente aveva proposto le domande sopra indicate.

Si costituiva il MINISTERO DELLA SALUTE, eccependo l'inammissibilità del ricorso poiché proposto oltre un anno dalla comunicazione della decisione amministrativa. Nel merito, il Ministero chiedeva venisse accertato il nesso di causa tra la vaccinazione antiinfluenzale e la malattia lamentata.

Nel corso dell'udienza del 26 giugno 2018, l'Avvocato dello Stato prendeva atto, dai documenti allegati al fascicolo della controparte, della tempestività dell'azione giudiziale. A seguito della contestazione espressa del *nesso causale*, veniva ammessa consulenza medico-legale con gli uffici del dottor Enrico Muccino.

Depositato l'elaborato, all'udienza del 5 marzo 2019, pertanto, la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di A. [redacted] L. [redacted] è fondato e va accolto.



Superata la questione dell'ammissibilità del ricorso, sulla base delle dichiarazioni rese dall'Avvocatura dello Stato nel corso dell'udienza del 26 giugno 2018, la causa si risolve sulla base della CTU medico-legale, affidata al dott. Enrico Muccino.

2. La ricorrente, con istanza protocollata il 14 dicembre 2015, avanza richiesta di indennizzo ai sensi e per gli effetti della Legge n. 210/1992, ritenendo di essere stata irreversibilmente danneggiata a seguito di vaccinazione antinfluenzale.

La CMO I A di Milano, con verbale modello ML/V N. 73 del 20/10/2016, *non riconosce il nesso causale* tra vaccinazioni ed infermità "*Sindrome di Miller - Fischer post-vaccinica (in soggetto già affetto da Corea di Huntington)*".

Il MINISTERO DELLA SALUTE, costituendosi in giudizio contesta, invero, la sola ricorrenza di questo nesso causale.

3. Il consulente tecnico nominato dall'Ufficio, anche sulla base delle note fatte pervenire dai CTP, ha così concluso: "*Sulla base della documentazione visionata, nonché delle risultanze della visita medicolegale effettuata, alla luce della discussione effettuata, sono emersi elementi tecnici medico-legali di giudizio per individuare, nel caso della Sig.ra A. , una riconcucibilità della Sindrome di Guillain-Barrè / Miller-Fisher alla vaccinazione del 14.11.2012, con criterio di relazione probabilistica concreta.*

La voce tabellare maggiormente aderente alla situazione in discussione, tra quelle presenti nelle Tabelle di cui al DPR 834/1981, è rappresentata dal codice n. 23 della seconda categoria di cui alla Tabella A del predetto decreto ("Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili")."

Ne segue che la domanda di A. L. deve essere accolta.

4. Alla soccombenza del MINISTERO DELLA SALUTE seguono, ex art. 91 c.p.c., le spese processuali, che si liquidano a suo carico e in favore di A.

L. , in complessivi € 2.000,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.

Le spese del consulente tecnico, già liquidate con decreto del 21 febbraio 2019 devono ritenersi poste definitivamente a carico del convenuto MINISTERO, come già indicato nel decreto.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

1) **accerta e dichiara** che la signora A. L. è affetta da danno permanente e irreversibile alla salute *ex lege* n. 210/1992;



2) **dichiara** il diritto della signora A. L. al conseguimento dell'indennizzo *ex lege* n. 210/1992 nella misura indicata dalla legge medesima, secondo le risultanze della CTU riportate in motivazione;

3) **condanna** il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., alla corresponsione dell'assegno previsto in favore del ricorrente con decorrenza dall'01/01/2016 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda), oltre interessi;

4) **condanna** la parte soccombente MINISTERO DELLA SALUTE alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di A. L., liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge; pone definitivamente a carico del MINISTERO DELLA SALUTE le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.

Così deciso il 5 marzo 2019.

Il giudice
Dott. Giorgio Mariani

